



Trasmissione con PEC

All'operatore economico in indirizzo

SCHEMA DI CONTRATTO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale _____ del _____, si è provveduto ad affidarVi l'espletamento del lavoro in oggetto, per l'importo netto di € _____, a cui va aggiunta l'IVA pari al 22%, corrispondente all'importo complessivo lordo di € _____;
- la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 18, comma 11, secondo quanto stabilito dall'Allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 (Codice), dovrà essere sottoscritta in modalità elettronica e restituita allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento
- l'amministrazione si è riservata la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'Allegato II.14 - art. 3, comma 9 - ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'ing. Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, sottoscrittore del presente atto e _____, C.F. _____, in qualità di legale rappresentante di _____, con sede legale in _____ P.IVA-C.F. _____, soggetto che espletterà il lavoro e sottoscrittore del presente atto, di seguito denominato "impresa";

OGGETTO:

L'appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria parziale del sistema regionale di monitoraggio automatizzato dei flussi di traffico stradale denominato "sistema MTS" (Monitoraggio Traffico Stradale) mediante il ripristino di cinque postazioni aventi le spire induttive danneggiate.

Nello specifico le cinque postazioni da ripristinare, sono le seguenti:

- 310 (SP. 358R Var., Km. 3+300, loc. Cadelbosco Sopra);
- 427 (SP. 7, Km. 1+500, loc. Scandiano);
- 432 (SP. 67, tra Calerno e Montecchio, in Comune di Sant'Ilario d'Enza);
- 451 (SP. 62R, Km. 0+820, in loc. Codisotto, nel Comune di Luzzara);
- 452 (SP. 3, Km. 2+100, in Comune di Reggio Emilia).

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massime diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

RIPRISTINO POSTAZIONI DANNEGGIATE – Il ripristino dei sensori induttivi sulle postazioni numero 310 – 427 – 432 – 451 – 452, verrà eseguito da parte di una squadra specializzata composta da due operai specializzati.

Fornitura e posa in opera di sensori induttivi con caratteristiche equivalenti o superiori a quelli esistenti per il RIPRISTINO di postazioni danneggiate, su strade a DUE corsie, compreso l'ottenimento delle autorizzazioni dell'Ente gestore della strada, il taglio e le sigillature del manto stradale, gli allacciamenti, le verifiche di funzionamento a tutto quanto necessario per dare la postazione completa e funzionante. Interventi in strada a tre o quattro corsie, saranno considerati come due interventi su strada a due corsie.

Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per ripristino sensori, ripristino da incidente, furto o vandalismo, ripristino luoghi o sistemazione pali e plinti delle postazioni MTS, a misura, voce riconosciuta per ogni postazione, per ogni intervento della tipologia indicata.

AMMONTARE DELL'APPALTO:

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro 12.050,00 iva esclusa, di cui **Euro 11.050,00** per la riparazione delle 5 postazioni di cui sopra ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

TEMPI:

i lavori dovranno essere completati, nelle sedi indicate, a cura e spese della ditta fornitrice, entro **n° 14 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, trasmessa a mezzo fax, dall'ufficio scrivente. Si invita la società in indirizzo a specificare tempi di consegna diversi da quelli sopra indicati, che l'Amministrazione si riserva di valutare.

PENALI:

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

- Altre Penali:

a) nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, potrà essere applicata, a discrezione del RUP, una penale giornaliera del 0,50 ‰ per i primi 10 giorni di ritardo e pari all'1,00 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ognuno dei successivi giorni di ritardo;

L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento, soprattutto in considerazione dei profili di responsabilità in materia di sicurezza nella circolazione stradale. La concreta irrogazione delle penali, da parte del Responsabile del Progetto su circostanziate indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, sarà valutata con criterio di gradualità ed in funzione del preminente interesse di tutela dell'Amministrazione.

Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

DEPOSITO CAUZIONALE:

La cauzione definitiva pari al 5% dell'importo netto contrattuale mediante sotto forma di cauzione o fidejussione, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) può disporre, nei documenti di gara per gli affidamenti sotto i 40.000,00 euro l'esonero dalla prestazione della garanzia, ai sensi dell'art. 53, comma 4 precitato.

La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata:

- a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

L'Amministrazione può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione del deposito cauzionale ove questo sia venuto meno in tutto o in parte.

ASSICURAZIONE:

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore dovrà presentare i seguenti documenti:

a) n. 1 polizza, ex art. 117, comma 10 del Codice sottoscritta "ad hoc" per il presente appalto, "tutti i rischi del costruttore (CAR)". Tale polizza deve essere proposta in conformità allo schema tipo del D.M.123/04. Tale polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il Responsabile di Procedimento può chiedere con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, la copertura dei rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere, per un importo del valore da assicurare definito dal responsabile di procedimento in accordo con la ditta appaltatrice. La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per la:

- Sezione A, partita 1 "Opere" non deve essere inferiore ad € **14.701,00**;
- Sezione A, partita 2 "Opere preesistenti" non deve essere inferiore ad € **6.025,00**;
- Sezione A, partita 3 "Demolizione e sgombero" non deve essere inferiore ad € **1.205,00**.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, per la:

- Sezione B, non dovrà essere inferiore ad € **3.000.000,00**.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:

- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell'Impresa;
- la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.

L'Appaltatore trasmette alla Provincia la polizza in parola prima della stipula del contratto, o comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.

Gli importi dei danni non coperti a seguito dell'inserimento di franchigie o massimali rimangono a carico dell'Appaltatore. Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento.

c) n. 1 polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro e verso terzi (R.C.T.-O per i rischi inerenti la propria attività) con un massimale unico minimo di € **3.000.000,00**. Tale polizza potrà essere prodotta in copia conforme. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T.-O possono essere proposti con polizze a secondo rischio nel caso che l'impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di responsabilità civile, fermo le condizioni normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato.

FRANCHIGIE:

1.1 Per sinistro: Massimo di € **5.000,00**;

Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:

la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04). e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

d) in caso di società: comunicazione da rendersi ai sensi del D.P.C.M. n.187 emesso in data 11 Maggio 1991, ed inerente "la propria composizione societaria, l'esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con

diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto".

Dette informazioni devono essere fornite anche con riguardo ad eventuali società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera, nonché alle Imprese sub-appaltatrici;

RISPETTO DELLE NORME A TUTELA DEI LAVORATORI:

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

In particolare dovranno essere scrupolosamente osservate le indicazioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e da regolamenti comunali.

L'appaltatore non può iniziare o continuare la fornitura qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

La Ditta affidataria è altresì tenuta ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore ed agli accordi sindacali integrativi vigenti.

Il mancato rispetto di tali disposizioni e dei relativi obblighi contributivi e tributari, formalmente accertato, consente alla Amministrazione di sospendere, in tutto od in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che la Ditta affidataria possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l'Amministrazione può risolvere il contratto.

PAGAMENTI:

Il pagamento del corrispettivo avverrà nel seguente modo: ultimate le prestazioni dietro presentazione di regolare fattura che dovrà essere emessa solo dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di mandato emesso dalla Ragioneria provinciale entro 90 (novanta) giorni dalla data del ricevimento della fattura da parte del Ufficio Protocollo.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara – CIG:,

Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO:

Il corrispettivo non è soggetto ad alcuna modifica o variazione, fatta salva unicamente l'applicazione dell'art. 1467 e ss. del Codice Civile in merito all'eccessiva onerosità sopravvenuta.

SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO:

L'impresa deve eseguire in proprio le lavorazioni di cui alla categoria prevalente in misura pari o superiore al 50% dell'importo delle lavorazioni stesse.

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

E' fatto altresì divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal contratto, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti e con autorizzazione espressa dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

CAUSE DI RISOLUZIONE

L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta inviata via fax o tramite raccomandata AR, in caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto. Il Responsabile del Procedimento, dopo aver invitato l'Appaltatore ad adempiere, nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma:

- il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di contratto;
- la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di know-how o di altro necessario;
- il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
- ogni altra causa specificatamente prevista dalla normativa vigente.

La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte della Amministrazione della cauzione definitiva prestata a garanzia della esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto della Amministrazione al risarcimento di ulteriori danni.

Letto, approvato e sottoscritto,

Reggio Emilia, li

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: IL DIRIGENTE

f.to Ing. Valerio Bussei

PER L'IMPRESA _____

f.to _____

Documento sottoscritto con modalità digitale

“(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li..... Qualifica e firma”